

Decreto Assessoriale 11 giugno 1997

Direttive per il rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione siciliana.

Pubblicato nella G.U.R.S. 15 novembre 1997, n. 63.

L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto il R.D. 22 novembre 1914, n. 1486, con il quale è stato emanato il regolamento per la pesca fluviale e lacuale;

Visto il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca;

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, con il quale, in applicazione dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, sono state attribuite le competenze, già del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in materia di pesca in acque interne alla medesima Regione e per essa all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il D.P.R. del 10 giugno 1955, n. 987, con il quale le competenze in materia di acque interne, di pertinenza delle prefetture, sono state trasferite, nelle regioni a statuto ordinario, alle amministrazioni provinciali;

Vista la legge del 20 marzo 1968, n. 433, concernente nuove norme in materia di licenza di pesca nelle acque interne;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978, con la quale è stata ulteriormente trasferita la competenza in materia di acque interne dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste all'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

Visto l'art. 13, n. 2, lettera c), della legge regionale n. 9 del 6 marzo 1986, con il quale sono state trasferite alle Province regionali le competenze relative alla vigilanza sulla caccia e la pesca in acque interne, ferme restando alla Regione le proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento;

Visto il decreto legislativo n. 230/91;

Vista la legge regionale n. 24/93, ex art. 6;

Vista la circolare n. 204/00280 del 6 maggio 1996, con la quale l'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca ha impartito disposizioni per l'effettivo passaggio di competenza, in materia di pesca in acque interne, dalle prefetture dell'Isola alle Province regionali;

Ritenuto necessario, nelle more di una norma regionale che disciplini l'intera materia delle acque interne e nel rispetto della normativa nazionale vigente, dare un indirizzo unitario alle Province regionali dell'Isola in merito alle modalità e alle procedure relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni e le ragioni di cui in premessa, sono approvate le direttive relative al rilascio delle licenze di pesca in acque interne nell'ambito della Regione siciliana, contenute nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

ALLEGATI

Direttive inerenti il rilascio Delle licenze di pesca in acque interne ricadenti nel territorio della Regione siciliana

Licenze di pesca.

Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare della licenza di pesca.

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca in acque interne sono riportati al numero d'ordine 18 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.

Tipo A: licenza per la pesca con tutti gli attrezzi.

Tipo B: licenza di pesca con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a m 1,50.

Tipo C: licenza di pesca con canna con uno o più ami, e con bilancia di lato non superiore a m 1, 50.

Tipo D: licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a m 1,50.

La licenza di tipo A di cui alla predetta tariffa è riservata ai pescatori di mestiere.

Nella medesima tariffa viene stabilito che le licenze di pesca in acque interne di tipo A, B, C, hanno validità sei anni a decorrere dalla data di rilascio; la licenza di tipo D, riservata agli stranieri, su domanda degli interessati, ha validità tre mesi.

Le predette licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale.

In caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa.

La licenza di pesca può essere richiesta dai minori di anni 18 che abbiano compiuto il 14° anno di età con l'assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela.

In tal caso la licenza di tipo A è concessa con la qualifica di apprendista pescatore ed il titolare può esercitare l'attività solo in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.

L'apprendistato dura fino al compimento del 18° anno di età.

I soggetti di età inferiore a 14 anni non sono tenuti all'obbligo della licenza.

Essi possono esercitare la pesca dilettantistica purché accompagnati da un maggiorenne in possesso di licenza, che sarà ritenuto responsabile del comportamento negli atti di pesca.

Modalità e procedure per il rilascio delle licenze

Al rilascio della licenza di pesca provvede l'Amministrazione provinciale del luogo di residenza del richiedente.

La domanda di rilascio della licenza di pesca, in bollo, deve essere indirizzata al presidente della Provincia; Essa deve contenere l'indicazione del nome e cognome, del luogo e data di nascita e della residenza dell'interessato, nonché del tipo di licenza richiesta.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare espressamente di non avere riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dall'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca approvato con R.D. dell'8 ottobre 1931, n. 1604 e di non avere pendenze per le stesse infrazioni e le eventuali sanzioni amministrative subite per violazioni in materia di pesca a seguito delle quali l'Amministrazione provinciale può rilasciare la licenza con provvedimento motivato.

La residenza può anche essere comprovata a norma dell'art. 5 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, mediante esibizione all'ufficio competente di documenti anche di identità personale, rilasciati ai sensi delle norme vigenti della Pubblica Amministrazione e contenenti l'attestazione del dato su indicato.

Nella domanda di rilascio della licenza di pesca di tipo A il richiedente deve inoltre dichiarare che intende esercitare la pesca come esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) due fotografie uguali, di cui una autenticata dal sindaco o dal notaio o da altro pubblico ufficiale;
- b) certificato di residenza ovvero dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- c) attestazione del versamento relativo alla tassa e soprattassa regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993, intestato alla Cassa provinciale della Regione siciliana - Gestione Banco di Sicilia Palermo - C.C.P. n. 17770900;
- d) attestazione del versamento dell'importo corrispondente del costo del libretto;
- e) marca da bollo da applicare sulla licenza;
- f) assenso dell'esercente la potestà dei genitori o la tutela per i minori di anni 18;
- g) per le licenze di tipo A, copia della domanda di iscrizione nell'elenco di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

La licenza di tipo A viene rilasciata con validità di tre mesi, entro i quali il richiedente deve provvedere ad iscriversi negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958.

L'interessato, entro il predetto termine, deve dare prova dell'avvenuta iscrizione nei su indicati elenchi ai fini della conferma della validità della licenza per sei anni dal momento del rilascio.

Le tasse e le soprattasse previste dalle norme vigenti in materia di concessioni regionali vanno corrisposte annualmente.

Qualora non venisse esercitata la pesca nel corso di un intero anno di validità della licenza la tassa e la soprattassa annuali non vanno corrisposte.

Il pescatore è tenuto ad esibire, insieme alla licenza, le ricevute di c.c.p. di versamento comprovanti l'avvenuta pagamento delle prescritte tasse e soprattasse sulle concessioni regionali.

In caso di cambiamento di residenza l'interessato deve darne comunicazione all'Amministrazione provinciale territorialmente competente per la nuova residenza, presentando il certificato di residenza, unitamente ad una fotografia.

La variazione di residenza, in caso di cambio di provincia, deve essere riportata a cura dell'Amministrazione provinciale sulla licenza di pesca e comunicata all'amministrazione che ha rilasciato la licenza.

Le province regionali disporranno il ritiro delle licenze, ancorché in corso di validità, nei confronti dei soggetti che abbiano riportato condanne per i reati in materia dell'art. 6 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. dell'8 ottobre 1931, n. 1604, i quali non potranno avere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca per un periodo di 5 anni.

Le Province regionali disporranno, altresì, la sospensione, per il periodo di un anno nei confronti di coloro che sono stati contravvenzionati per tre volte anche se le contravvenzioni siano state oblate.

Presso le Province regionali sono tenuti appositi registri per ogni tipo di licenza.

Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le contravvenzioni e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca.

Si propone alle Province regionali apposito fac-simile di licenza da adottare.